



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AntroPo APS"

Articolo 1 - Denominazione, Sede e Durata

È costituita, nel numero di sette Associati, con sede nel comune di Torino, un'Associazione denominata "AntroPo APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. più avanti indicato solamente D.Lgs. 117/2017 per brevità. L'acronimo APS sarà utilizzato dall'Associazione solo e fintanto questa sia iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 2 - Attività di interesse generale

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore dei propri Associati, dei loro familiari o di terzi, svolgendo in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 lett. i del D.Lgs. 117/2017).

Articolo 3 - Scopi e Finalità

L'Associazione è stata istituita con la scopo di rendere i suoi spazi aperti agli Associati per il perseguimento di attività culturali, artistiche, civiche e didattiche e di contribuire all'offerta culturale del quartiere di San Salvario e della città di Torino perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attività di interesse generale.

In particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- di promuovere la vita culturale di comunità "dal basso" e di creare dei luoghi di incontro, dialogo e discussione interculturali, intergenerazionali e in generale inclusivi;
- di promuovere le iniziative culturali, civiche, artistiche, didattiche e musicali dei propri Associati;
- di promuovere la divulgazione delle opere e delle pubblicazioni, letterarie e artistiche, dei propri Associati;
- di curare e coordinare l'uso dei propri locali e spazi per lo svolgimento di eventi e progetti di ordine culturale, civico, artistico e musicale e/o di fornire gli strumenti e gli spazi necessari per la realizzazione dei suddetti progetti;
- di promuovere progetti e iniziative in accordo con la sostenibilità ambientale e la cultura del territorio;
- di rispettare la soggettività degli Associati e di chiunque altro ne dovesse frequentare gli spazi creando un contesto sicuro di espressione individuale, nel

Leonardo Ruc

D. Baccin

Alberto

Felippo De Riva Vobal

Leonardo

Guido

Alberto

Alberto



rispetto e nella valorizzazione delle differenze etniche, religiose, di genere, linguistiche, di età, di orientamento sessuale e di condizione personale.

Articolo 4 - Attività sociali

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione intende realizzare i propri scopi con le seguenti attività:

- incontri, seminari e convegni;
- spettacoli e performance;
- presentazioni di libri, saggi, film e video;
- mostre, esposizioni ed installazioni;
- concerti e serate di musica;
- laboratori e lezioni a fondo didattico e creativo;
- creazione e pubblicazione di materiali editoriali, audio e video.

L'Associazione potrà avvalersi di collaborazioni con soggetti terzi esperti e specializzati nelle discipline e attività artistico-socio-culturali di interesse, affiancandosi all'occorrenza anche ad enti, associazioni e istituzioni con scopi affini.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti di natura patrimoniale, onerosi o gratuiti in accordo con lo scopo sociale o strumentali ad esso, anche mediante l'offerta di servizi di natura sociale, culturale, economica e finanziaria, anche attraverso specifiche convenzioni con soggetti terzi.

Articolo 5 - Attività secondarie e strumentali

L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali diverse rispetto a quelle di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 secondo criteri e limiti definiti dal D.M. n.107/2021 e ss.mm.ii.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse di interesse generale, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 6 - Prevalenza dell'attività di volontari

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Leonardo Romi

BBB

Maestro

Filippo De Rim Violet Lombardi

Guido G. Anna Abipth



Associati
Articolo 7 - Ammissione

Possono diventare Associati dell'Associazione tutti coloro che condividendo i principi ispiratori e le finalità e ne accettino lo Statuto.

Possono altresì essere ammessi come Associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

La domanda di ammissione come Associato viene presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale può delegare ad un proprio membro il potere di ratificare le domande di ammissione direttamente in fase di richiesta. Il richiedente acquista lo status di Associato dal momento della presentazione della domanda di ammissione e del contestuale pagamento della quota associativa. La procedura di ammissione si perfeziona a seguito di una delibera favorevole del Consiglio Direttivo o del consigliere da esso delegato e la successiva iscrizione del richiedente nel libro degli Associati. In caso di rigetto della domanda di ammissione la quota associativa verrà restituita al richiedente che decadrà immediatamente dallo status di Associato, salvo il disposto del successivo capoverso.

Il Consiglio Direttivo mantiene il proprio potere, entro 60 giorni di rigettare la domanda di ammissione, motivando la propria decisione, contro cui è ammesso appello all'Assemblea Ordinaria ai sensi dell' art. 31, comma 3, del D.Lgs n. 117/2017.

È prevista la possibilità che vi siano Associati minori d'età.

Articolo 8 - Quota associativa

La quota di iscrizione degli Associati che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Associati per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il mantenimento dello status di Associati è subordinato al pagamento della quota associativa.

Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili né trasferibili. In caso di recesso e esclusione di un Associato la sua quota associativa rimane acquisita all'Associazione.

Articolo 9 - Diritti sociali

I diritti dell'Associato sono intesi come diritti alla partecipazione della vita associativa e alle attività istituzionali e vengono esercitati nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare all'Assemblea degli Associati, salvo il disposto del primo capoverso dell'art. 21 del presente Statuto. Gli Associati hanno il diritto di essere informati sulle attività e iniziative dell'Associazione e di svolgere le attività comunemente concordate.

Leonardo Roné

Dott. Alessandro

Marta

Filippo De Riva Vidal Lombardi

Guido G. Andrea Andreotti

Hanno inoltre il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali e di esaminare i libri sociali secondo la procedura prevista all'art. 29 del presente Statuto.

Il numero degli Associati è illimitato. Il vincolo associativo ha durata annuale e l'iscrizione per l'anno seguente dovrà essere effettuata entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti e la qualità di Associato non sono trasferibili.

Gli Associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Gli Associati minorenni godono dei medesimi diritti di informazione e partecipazione alle attività e alle assemblee sociali, in queste ultime hanno diritto di partecipare in prima persona, il loro diritto di voto verrà espresso dal proprio rappresentante legale.

Articolo 10 - Candidatura

Ogni Associato ha diritto a presentare la propria candidatura per le cariche sociali. L'Assemblea ha la facoltà di dichiarare inammissibile una candidatura qualora la ritenga in contrasto con i principi fondamentali dell'Associazione.

Articolo 11 - Doveri sociali

Gli Associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- al rispetto dei principi e delle finalità sancite dallo Statuto e su cui si fonda l'Associazione;
- al pagamento della quota associativa;
- al rispetto delle condizioni, anche economiche, di partecipazione alle singole attività offerte agli Associati.

Articolo 12 - Perdita della qualità di Associato

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- per recesso dell'Associato, presentato per iscritto al Consiglio Direttivo, la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, in ogni caso permangono in capo all'Associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione;
- per scioglimento dell'Associazione secondo le modalità previste all'art. 41 del presente Statuto;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Leonardo Pini

Antonio Pini

Maestro

Filippo De Rin Violet Lorenzini

Giulio G. Andrea Ambrogi



L'esclusione dell'Associato è deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea Ordinaria con atto motivato per coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni. Gli Associati esclusi possono ricorrere contro il provvedimento di esclusione presentando, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ricorso scritto al Consiglio Direttivo, che verrà discusso dall'Assemblea Ordinaria in occasione della successiva convocazione.

Non è previsto in alcun caso il rimborso della quota associativa versata.

In caso di mancato versamento della quota associativa per l'anno corrente l'Associato mantiene il proprio status, comprensivo del diritto di informazione, di partecipazione alle assemblee sociali e di iscrizione nel libro degli Associati, salvo la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto e di partecipazione alle attività sociali solo dopo esser tornato in regola con il versamento della quota associativa.

Articolo 13 - Volontari

Il Volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017 le spese sostenute dal Volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Non si considera Volontario l'Associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I Volontari sono assicurati, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Leonardo Ran

Antonio Mancini

Mauro

Filippo De Rin Violet Lombardi

Guido F. A.L. A.L.A.H.



Articolo 14 - Sostenitori

Possono altresì essere riconosciute in qualità di Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I Sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto, a seguito di una manifestazione di volontà in tal senso, ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Articolo 15 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, purché non Volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei Volontari o al 5 per cento del numero degli Associati.

Organi sociali

Articolo 16 - Organi sociali

Sono Organi Sociali: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Tesoriere, se nominato, il Segretario, se nominato, l'Organo di controllo, laddove eletto e il Revisore dei conti, laddove eletto.

Articolo 17 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo se presente, in sua assenza da uno dei Vicepresidenti presenti, questi nomina tra gli Associati presenti il Segretario.

Articolo 18 - Competenze Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

- approva il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13, comma 1 e 2, del D.Lgs. 117/2017;

Filippo De Riva Violet Lombardi

Giulio L.
 Autore Adgulto

Leonardo Pami

Adgulto

M. Costa

Art. 18

- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero;
 - procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
 - discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di Associato nei casi di cui all'art. 12 per;
 - delibera sul ricorso dell'Associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 19 - Assemblea Straordinaria

È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 20 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è effettuata per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima della data in cui avrà luogo, mediante comunicazione agli Associati in forma elettronica/telematica (posta elettronica certificata o semplice) con comprovata ricezione, essendo da considerarsi tale la ricevuta di avvenuta consegna alla casella di posta del destinatario.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- elenco delle materie da trattare;

Leonardo Lombi

Assistenti

Alcanta

Andrea Subgulto

Filippo De Rita Kibel Lombi

Guido Y

- luogo designato per l'adunanza (in caso di tenuta dell'adunanza integralmente mediante mezzi di telecomunicazione, deve ritenersi tale il luogo in cui si trova il Presidente);
- il giorno e l'ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli Associati.

Articolo 21 - Deliberazioni dell'Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di partecipazione e di voto gli Associati iscritti nel libro degli Associati da almeno 15 (quindici) giorni della data prevista per la prima convocazione e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta. Nessun Associato può rappresentare più di 3 (tre) associati quando l'Associazione abbia meno di 500 (cinquecento) Associati e più di 5 (cinque) Associati quando l'Associazione abbia più di 500 (cinquecento) Associati.

La rappresentanza non può essere conferita a membri del Consiglio Direttivo, degli organi di controllo, né a dipendenti dell'Associazione.

È possibile la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei partecipanti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza da altro Associato appositamente eletto in sede assembleare. Di ogni riunione è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che qualora non sia stato nominato in seno al Consiglio Direttivo, viene nominato in apertura di ogni seduta qualora il verbale non debba essere redatto da un notaio.

I verbali delle deliberazioni assembleari vengono inseriti nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo che ogni Associato ha diritto di consultare.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Leonardo Poma

Assemblea

Alcanta

Andrea Schjelt

Filippo De Rin Violat Lombardi

Guido Z

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o altra deliberazione espressa scelta dal Presidente dell'Assemblea o a scrutinio segreto qualora venga richiesto dal Consiglio Direttivo o dalla metà degli Associati presenti.

Articolo 22 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea degli Associati. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri Associati, dagli enti associati.

I membri del Consiglio Direttivo hanno un mandato della durata di tre anni e possono essere rieletti. Hanno diritto al rimborso delle spese documentate, effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Quando l'Associazione sia iscritta nel Registro Unico nazionale del Terzo settore i consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel RUNTS indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, salvo che si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o utile o su richiesta di almeno due membri del Consiglio Direttivo, può tenersi, anche fuori dalla sede sociale, anche a mezzo di strumenti telematici, a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta anche a mezzo di posta elettronica (e-mail) inviata almeno 2 (due) giorni prima della riunione.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

In difetto di comunicazione formale sono comunque valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza (anche tramite mezzi di telecomunicazione) della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere appositamente nominato nell'adunanza.

Leonardo Pont

Roberto Benedini

Alcide

Andrea Bulgatti

Filippo Re Rin Vöbel Lorenzen

Giulio f



Articolo 23 - Competenze Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e la possibilità di delegare qualcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea degli Associati, in conformità della legge e dello Statuto.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti i Vicepresidenti e le altre cariche sociali;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano di competenza all'Assemblea;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- discute e approva i programmi di attività da sottoporre all'Assemblea;
- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- predispone annualmente il rendiconto economico e il bilancio d'esercizio qualora previsto dalla legge e lo presenta all'Assemblea per la sua discussione e approvazione documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- ha facoltà di delegare propri poteri a uno o più dei suoi membri e revocare la delega conferita;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea, eventuali, regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- delibera i rimborsi previsti per i volontari che prestano attività nell'Associazione nel rispetto del disposto dell'art. 17, comma 3 e 4, del D.Lgs. 117/2017;
- delibera circa l'adesione ad altri enti o organismi al fine di perseguire le finalità dell'Associazione;
- determina annualmente l'importo della quota associativa;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Associati;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- definizione del limite massimo di importo entro cui il Tesoriere, se nominato, ha poteri di firma disgiunta dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di Associato;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Leonardo Pan

Stefano

Alcanta

Andrea

Filippo De Rita Vidal Lumbier

Guido



Articolo 24 - Integrazione numero consiglieri

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve, senza indugio, convocare l'Assemblea per nuove elezioni dell'intero Consiglio Direttivo.

Articolo 25 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o Associati con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, decida di non ratificare tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Articolo 26 - Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, con tutti i poteri e le prerogative di quest'ultimo in caso di suo impedimento, assenza o delega.

Articolo 27 - Il Tesoriere

Al Tesoriere, se nominato, spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 28 - Il Segretario

Al Segretario, se nominato, spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati che trascrive sugli

Flippo de Rou Vidal Louban

Gunk. J. Allen Schmitt

appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli Associati. Se non nominato o assente, funge da Segretario il consigliere appositamente nominato in ciascuna seduta.

Articolo 29 - Libri Sociali

L'accesso ai libri sociali da parte degli Associati sarà libero e non dovrà essere motivato. La presa in visione presso la sede sociale avverrà su richiesta scritta dell'Associato interessato, in presenza di almeno un membro del Consiglio Direttivo; contestualmente l'Associato potrà estrarne copia, a sue spese, della porzione di suo interesse.

L'Associazione deve tenere i seguenti Libri Sociali:

- libro degli Associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali se nominati.

Articolo 30 - L'Organo di controllo

Quando diventi obbligatorio ai sensi dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea degli Associati elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Leonardo Pini

ASSTENEDINI

Alcanta

Alcanta

Filippo De Riva Niolet Lombardi

Giulio L



Articolo 31 - Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs n. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea degli Associati si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Risorse economiche, Patrimonio, Bilancio ed Esercizio sociale

Articolo 32 - Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative degli Associati;
- contributi di privati, persone fisiche, dello Stato, di enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017);
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 33 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- contributi ed erogazioni a fondo perduto, donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Leonardo Penni

ASTA-Enedini

Alcanta

Anna S. S. S.

Filippo De Rita Violati Lombardi

Guido L.



Articolo 34 - Raccolta fondi

L'Associazione, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 35 - Utilizzo patrimonio sociale

Il patrimonio sociale comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato, secondo le leggi vigenti, per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Articolo 36 - Divieto di distribuzione indiretta

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge. In particolare è vietata la distribuzione agli associati fondatori, agli associati effettivi, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli Associati non ne possono chiedere la divisione, né pretendere la propria quota.

Articolo 37 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli Associati entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Leonardo Pavia

Stefano Benedini

Alfredo

Andrea Schipetto

Filippo De Pin Violati Leonardo

Guido L...



Articolo 38 - Bilancio sociale e informativa sociale

Nel caso in cui ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, siano superiori:

- alla soglia prevista dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione sarà tenuta alla redazione del bilancio sociale e agli adempimenti e pubblicazioni ivi previsti;
- alla soglia prevista dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione provvederà agli adempimenti e pubblicazioni ivi previsti.

Articolo 39 - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza rispetto agli Associati degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione e secondo le modalità previste dell'art. 29 del presente Statuto.

Disposizioni finali

Articolo 40 - Regolamento Interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da un Regolamento Interno il cui testo verrà proposto del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Articolo 41 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli Associati.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, che dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva la diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Scorabio

Scorabio

Scorabio

Adriano Adgutti

Filippo De Rosa Violati Lombardi

Giulio J

Articolo 42 - Norme applicabili

L'Associazione è regolata dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt. 36-38 del codice civile) e dal D.Lgs 117/2017 e dalle loro eventuali variazioni, infine da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto.

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Leonardo Penna

Benvenuti

Maatta

Andrea Adigetto

Filippo De Bin Violati Lombardi

Guido J